REGOLAMENTO (CEE) N.1129/78 DEL CONSIGLIO

del 22 maggio 1978

che modifica il regolamento (CEE) n. 471/76 per quanto riguarda il periodo durante il quale è sospesa l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di taluni paesi del bacino mediterraneo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1122/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2511/69, che prevede misure speciali per il miglioramento della produzione e della commercializzazione nel settore degli agrumi comunitari e del regolamento (CEE) n. 1035/72, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), prevede per la campagna 1978/1979 delle misure di compensazione finanziaria per i limoni ; che tali misure avevano determinato l'adozione del regolamento (CEE) n. 471/76 del Consiglio, del 24 febbraio 1976, che sospende l'applicazione della condizione in materia di prezzi cui è soggetta l'importazione nella Comunità di limoni freschi originari di Cipro, della Spagna, di Israele, del Marocco, della Repubblica araba d'Egitto, della Tunisia e della Turchia, in virtù degli accordi tra la Comunità economica europea ed ognuno di tali paesi (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1389/77 (4) per tener conto degli accordi conclusi con la Repubblica araba d'Egitto, la Giordania ed il Libano ; che occorre pertanto prorogare la suddetta sospensione per la campagna 1978/1979,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 3, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 471/76 è sostituito dal testo seguente :

« Esso si applica sino al 31 maggio 1979».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giugno 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

K. HEINESEN

---

(1) GU n. C 108 dell'8. 5. 1978, pag. 65.
(2) Vedi pag. 13 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. L 58 del 5. 3. 1976, pag. 5.
(4) GU n. L 158 del 29. 6. 1977, pag. 4.